

AIMAG S.P.A
Via M. Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535/28111 – C.F. e P.I.00664670361 – E- mail: info@aimag.it

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON PIANO MOBILE, RECUPERO E/O AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI EER 20.02.01 – SFALCI E POTATURE, PRODOTTI NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AIMAG S.p.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO) CON DESTINAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO

PROCEDURA DELL’APPALTO

La presente procedura aperta è finalizzata alla stipulazione di un **accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 36/2023**, ai quali affidare, tramite la stipula di un accordo quadro, il servizio di recupero e/o avvio a riciclo e trasporto con piano mobile dei rifiuti biodegradabili, sfalci e potature, EER 20 02 01 prodotti dall’installazione ubicata a Fossoli, frazione di Carpi (MO), Via Valle n. 21.

CPV:

servizio di trattamento: 90510000

servizio di trasporto: 90512000

Codice CIG: BC57A24A5F

L’appalto sarà costituito da un unico lotto che verrà aggiudicato ai primi tre concorrenti classificati nel modo che segue:

AL PRIMO CLASSIFICATO verrà aggiudicato il 50% del servizio rispetto al fabbisogno complessivo stimato;

AL SECONDO CLASSIFICATO verrà aggiudicato il 30% del servizio rispetto al fabbisogno complessivo stimato;

AL TERZO CLASSIFICATO verrà aggiudicato il 20% del servizio rispetto al fabbisogno complessivo stimato;

In presenza di due sole offerte valide la fornitura sarà ripartita nel seguente modo:

AL PRIMO CLASSIFICATO verrà aggiudicato il 60% del servizio rispetto al fabbisogno complessivo stimato;

AL SECONDO CLASSIFICATO verrà aggiudicato il 40% del servizio rispetto al fabbisogno complessivo stimato;

In caso di unica offerta valida al PRIMO CLASSIFICATO verrà affidato l’intero servizio.

IMPORTO APPALTO

L'importo dell'appalto a base di gara ammonta, IVA esclusa a:

- Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00) per la prima annualità di cui 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00) per la seconda annualità, a seguito di eventuale rinnovo, di cui 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi di sicurezza annuali saranno riparametrati in base alle percentuali di assegnazione dell'accordo quadro.

Per l'eventuale annualità successiva la modalità di assegnazione dei costi di sicurezza sarà la medesima.

Si stima che la durata contrattuale sarà di circa 1 anno (e di un'ulteriore annualità in caso di rinnovo), decorrenti dalla data di stipula del "Contratto d'appalto". Il servizio, in caso di urgenza, per potrà avere inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs 36/2023.

L'importo complessivo dell'appalto, **comprensivo anche del periodo di eventuale rinnovo**, e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) di cui euro 600,00 (seicento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Si stima che i costi della manodopera complessivi, comprensivi del periodo di rinnovo, siano pari ad euro 152.056,00.

Con riferimento all'annualità, pari ad euro 76.028,00 (diconsi euro settantaseimilaventotto/00), così suddivisi:

- contratto di riferimento per **attività primaria**: CCNL Servizi Ambientali (euro 39.004,00 annui);
- contratto di riferimento per **attività secondaria**: CCNL Servizi Trasporto e logistica (euro 37.024,00 annui).

I contratti collettivi applicabili in relazione alle prestazioni dedotte in appalto ai sensi dell'art.11 del D.lgs.36/2023 risultano essere Servizi Ambientali/trasporto e logistica fatta salva la possibilità per l'operatore economico invitato di indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da AIMAG.

L'appalto è finanziato con risorse proprie di AIMAG S.p.A.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

SOPRALLUOGO

L'impresa appaltatrice dovrà effettuare il sopralluogo, presso il luogo dove dovranno essere esperiti i lavori, previo appuntamento telefonico, contattando l'Ing. Roberto Caviglia (Cell. 339 7506035).

Al sopralluogo per conto dell'impresa potranno essere ammessi esclusivamente, previa produzione di idonea documentazione attestante le relative qualità e qualifiche:

- a) Il Rappresentante Legale o uno dei Direttori Tecnici;

b) Un delegato del Legale Rappresentante munito di apposita delega scritta, da esibire all'atto del sopralluogo. A tale riguardo il Committente accetterà deleghe rilasciate esclusivamente ad un lavoratore dipendente regolarmente assunto o ad un tecnico esterno, purché non abbia effettuato altri sopralluoghi relativi al presente appalto per conto di altre imprese.

Colui che effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di una impresa o raggruppamento temporaneo di imprese.

L'operatore economico invitato individualmente alla presente procedura ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

In tal caso, il sopralluogo deve essere effettuato, nelle modalità sopra riportate, dall'impresa Capogruppo o indicata quale capogruppo del costituendo Raggruppamento.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art.108 del D. Lgs. 36/2023, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DOTAZIONE TECNICA PER GARA TELEMATICA

Il responsabile unico del progetto è l'P.I. Floriano Scacchetti

Per lo svolgimento della gara, AIMAG si avvale della piattaforma per l'espletamento delle negoziazioni telematiche (d'ora in poi, anche solo "Portale") disponibile all'URL <https://procurement.aimag.it>

Per poter partecipare alla gara è necessaria la seguente dotazione tecnica minima:

I. Ambiente:

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10

Altri sistemi operativi quali Linux, Mac OS X o altre versioni di Windows benché non ufficialmente supportati, potrebbero risultare compatibili a patto di utilizzare una configurazione browser come esplicitato di seguito.

II. Collegamento Internet:

È consigliata una connessione internet con una banda minima effettiva di 7 Mbps (ADSL) o superiore. Risoluzione schermo minima 1366 x 768. Se l'accesso a Internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l'effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. L'URL corrispondente alla piattaforma eProcurement, che ha un IP statico associato, può essere inserito nell'elenco dei siti "trusted" (white list).

III. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet):

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox (ESR) 60+, Safari 12 for MacOS

Non raccomandato Microsoft Internet Explorer 11

Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l'assistenza al numero 02 -124121303 dalle 08:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì esclusi festivi.

Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio, pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129). Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS) e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Tutto quanto sopra premesso si definiscono, di seguito, le istruzioni per la partecipazione alla suddetta procedura.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno essere abilitati sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.

Si fa inoltre presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di concorrente costituito da imprese riunite, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo restando che la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento;
- in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio sarà l'unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione e abilitazione al portale, gli operatori economici dovranno:

1. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione "Richieste di Offerta", e poi cliccare su "RDO per tutti";
2. accedere alla gara telematica;
3. selezionare il tasto "Esprimi interesse";
4. scaricare la documentazione di gara (area "Allegati")
5. [Solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina

web;

6. [Solo al primo accesso] cliccare sul link "Rispondi" (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente documento.

Dopo avere eseguito tali operazioni, il concorrente potrà visualizzare gli eventi online per i quali ha espresso interesse a partecipare, all'interno dell'area "Mie RDO".

Una volta espletate tali attività, l'Impresa, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su "Invia Risposta";
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione;

L'Impresa potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna "Stato della risposta", l'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento (Stato della risposta: "Pubblicata").

Inoltre, una e-mail inviata all'Impresa all'indirizzo indicato in fase di registrazione al portale acquisti, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.

L'Impresa potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione, rimangono ad esclusivo rischio dell'Impresa.

Si invita l'Impresa ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Con la trasmissione telematica della risposta, l'Impresa accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il Gestore del Sistema al numero 02- 124121303.

Aimag non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare di gara e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Aimag può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione.

Aimag si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Tutto quanto sopra premesso si definiscono, di seguito, le istruzioni per la partecipazione alla suddetta procedura

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. lgs 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. Aimag verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui agli art.li 94 e 95 del D. lgs 36/2023 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del D. lgs 36/2023.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023, ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 dell'art. 94 utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando (nell'allegato A), i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

In particolare, si precisa che, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.94 co. 1 del D.lgs. n.36/2023 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. :)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non presentano, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 100 del D. lgs 36/2023 i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Aimag verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Aimag e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del lotto di partecipazione alla gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Copia dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi unitamente alla copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasporti attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi.

c) L'impresa deve obbligatoriamente essere iscritta **alla categoria 1 e alla sottocategoria D5, della medesima categoria 1 (allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN e allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 12 settembre 2017 prot. n. 08/ALBO/CN)**, dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi competenti al servizio.

L'impresa iscritta nella sottocategoria D5 della categoria 1, per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi dovrà avere la classe adeguata in relazione alla quantità annua dei rifiuti oggetto del presente appalto. (allegato D Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN).

Qualora il servizio venga affidato ad un'ATI o ad un consorzio di Cooperative, ogni Ditta/Cooperativa dovrà avere classe adeguata della sottocategoria D5 della categoria 1, alla somma dei quantitativi annui oggetto del presente appalto; In tal caso l'ATI o il Consorzio dovrà indicare la Consorziata esecutrice, la zona/zone servite e l'elenco dei mezzi con relativa portata utile messi a disposizione.

d) Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con riferimento alla categoria e classe richiesti in relazione all'attività di intermediazione categoria 8 classe D o superiore, oppure impianto di diretta titolarità. In quest'ultimo caso, si richiede la presentazione di copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino, comprensiva della fidejussione o dichiarazione di non essere tenuti alla presentazione della stessa, all'attività recupero, con capacità di trattamento non inferiore a 12.000 t/anno per il codice EER oggetto di appalto.

e) Certificazione del versamento annuale dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

f) Per l'attività di trasporto iscrizione copia della domanda di iscrizione - dell'avvenuta iscrizione o richiesta di rinnovo alla White list ai sensi della L.190/2012 e del DPCM del 18.04.2013. In caso di Consorzio/Cooperativa dovrà essere presentata anche per le imprese esecutrici.

Non è ammesso l'avvalimento di processi ed attività che prevedano requisiti di carattere normativo soggettivi, quali per esempio i requisiti inerenti al possesso dell'iscrizione all'Albo gestore ambientale ai sensi dell'art.212 del D.lgs 156/2006.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE

Esecuzione servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore a **euro 500.000,00**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il requisito dei servizi analoghi deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

Fatturato globale.

Il concorrente deve aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quelli di indizione della procedura di gara almeno pari 2 volte il valore dell'appalto posto a base di gara (il valore dell'appalto posto a base di gara è pari ad **euro 500.000,00**).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il requisito del fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nella busta della documentazione amministrativa va altresì inserito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa mediante utilizzo del modulo **"Domanda di partecipazione - Modello A"** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale dell'Impresa, corredata, in caso di dichiarazioni rese da Procuratore, dalla copia della relativa procura e sua dichiarazione di conformità all'originale, secondo le modalità sopra indicate al paragrafo "Sottoscrizione dell'offerta" con la quale il sottoscrittore attesti quanto sopra.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 c.c., i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA – CONSORZI

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.lgs. 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12.

In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la **Dichiarazione sui requisiti Allegato A alla Lettera-Disciplinare**, sottoscritta digitalmente dalle medesime imprese.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 con dichiarazione indica per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d),

sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione indica se le prestazioni saranno eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.lgs. 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del d.lgs. 36/2023 le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorzata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa alla presente lettera/disciplinare dichiarazione debitamente sottoscritta digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio né per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'[Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 4.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3;
- possedere i requisiti di cui al paragrafo 5.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ovvero nella dichiarazione di avvalimento utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste dal presente Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del d.lgs. 36/2023:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Nel caso di avvalimento per sopperire al possesso della qualificazione SOA al contratto di avvalimento va allegata la c

Certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Avvalimento con indicazione di consorzio/ consorzio stabile come impresa ausiliaria

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A al disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART 99 DEL D.LGS 36/2023)

Aimag verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del d.lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs. 36/2023.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente, Aimag verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi e sub pesi di seguito riportati:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
Totale	100 punti

PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALLE OFFERTE: PUNTI DISPONIBILI 100

Il punteggio attribuito alle singole offerte pervenute sarà determinato dalla seguente formula:

$$\text{Punteggio totale} = \text{PE} + \text{PT}$$

Dove

PE = punteggio economico (max 30 punti)

PT = punteggio tecnico (max 70 punti)

OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

1. Flessibilità nei conferimenti, punteggio massimo 20 punti

La disponibilità di trasporti e conferimenti nei momenti di picco (tendenzialmente primavera/autunno, salvo anticipo-posticipo stagione potature) è valutata come segue:

Tipologia di rifiuto	Nr. viaggi/periodo appalto (12 mesi)	Nr. viaggi minimo per settimana	Nr. viaggi massimo per settimana	Nr. viaggi massimo per settimana (periodi di picco)
Rifiuti EER 20.02.01	400	2	8	25

- . capacità di gestione da 21 a 25 viaggi settimanali **punti max 20**
 - . capacità di gestione da 16 a 20 viaggi settimanali **punti max 15**
 - . capacità di gestione da 11 a 15 viaggi settimanali **punti max 10**
 - . capacità di gestione da 6 a 10 viaggi settimanali **punti max 5**
 - . capacità di gestione da 1 a 5 viaggi settimanali **punti max 3**
2. Tempi di risposta a richieste integrative di viaggi fuori programma max 20 punti
 - . Risposta ed esecuzione viaggio in 1 giorno lavorativo: **punti 20**
 - . Risposta ed esecuzione viaggio in 2 giorni lavorativi: **punti 10**
 - . Risposta ed esecuzione viaggi in 3 giorni lavorativi: **punti 5**
 - . Risposta ed esecuzione viaggi superiori a 3 giorni lavorativi **punti 0**
 3. Almeno due trattori con anno immatricolazione successivo al 2020, punteggio massimo 10 punti.
Per ciascuna macchina l'impresa dovrà allegare inoltre copie delle carte di circolazione.

Alla proposta che riporterà la minore età media degli automezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività verranno assegnati **10 punti**.

La minore età media verrà calcolata operando la media aritmetica della data di prima immatricolazione di ciascuno degli automezzi indicati nella relazione.

Alle rimanenti proposte il punteggio verrà assegnato come segue:

$PT3 = E1 \times 10 / E0$

Dove:

- . PT3 punteggio da assegnare
- . E0 età media proposta degli automezzi espressa in mesi
- . E1 minore età degli automezzi espressa in mesi

4. Numero impianti di scorta, punteggio massimo di 20 punti (in offerta dichiarare quali impianti ed allegare dichiarazione di disponibilità)

- . fino a 3 impianti di scorta **punti 20**
- . fino a 2 impianti di scorta **punti 15**
- . fino a 1 impianti di scorta **punti 10**
- Nessun impianto di scorta **punti 0**

L'Offerta sarà considerata inaccettabile, pertanto, esclusa qualora non rispetti le caratteristiche tecniche essenziali indicate nel capitolato.

L'impresa dovrà presentare nell'ambito dell'offerta tecnica:

- Relazione tecnica contenente le informazioni esplicitamente richieste.

PUNTEGGIO ECONOMICO (max 30 punti)

L'offerta economica, tramite l'utilizzo del modello allegato, dovrà indicare la denominazione, ragione sociale, sede della ditta e partita IVA, (in caso di ATI detti elementi sono riferiti a tutte le imprese associate) ed indicare, così in cifre come in lettere, la diminuzione percentuale unica offerta sull'importo complessivo a base d'appalto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più conveniente per AIMAG.

Alla migliore offerta economica relativa alle attività di cui al capitolato speciale di appalto, verranno assegnati 30 punti. Alle rimanenti proposte il punteggio verrà assegnato

$$PE = P0 \times 30 / P1$$

Dove:

PE = punteggio da assegnare

P0 = ribasso offerto

P1 = ribasso migliore

A pena di esclusione, l'offerta economica non potrà essere uguale o superiore alla base d'asta. Non saranno inoltre prese in considerazione, ed i concorrenti verranno esclusi dalla gara, offerte parziali, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più conveniente per AIMAG.

Il calcolo verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

L'offerta sarà valutata esclusivamente sul prezzo complessivo offerto. Saranno ammesse solo offerte al ribasso.

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato dato dalla derivante somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e dall'offerta economica.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea ed altresì che non sono ammesse offerte in aumento.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo, in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, comporterà l'esclusione dalla gara.

Ulteriormente l'impresa potrà presentare nell'ambito dell'offerta economica:

- (opzionale) laddove si sia indicato per la parte **PREVALENTE** un **CCNL** diverso da quello indicato da Aimag le modalità con le quali l'operatore economico assicura l'equivalenza delle tutele del CCNL indicato.

Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a portale, entro e non oltre

Il giorno 27 agosto 2026 alle ore 12:00:00.

L'orario di riferimento è esclusivamente quello che si legge sulla schermata del Portale e non quello del singolo computer dal quale si effettua l'invio.

Considerato che la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto e che l'operazione di trasmissione del plico telematico può richiedere anche qualche minuto per l'elaborazione a seconda delle dimensioni dei files contenuti nelle varie buste, si invita gli operatori ad avviare le attività di invio dell'offerta con adeguato anticipo onde evitare la mancata trasmissione per decorso del termine.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa;

BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica;

BUSTA DIGITALE C - Offerta economica.

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Contenuto della busta: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) **IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DIMOSTRATO MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**, utilizzando il DGUE "documento di gara unico europeo", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale dell'Impresa, corredata, in caso di dichiarazioni rese

da Procuratore, dalla copia della relativa procura e sua dichiarazione di conformità all'originale.

Nel caso di:

- raggruppamenti temporanei di concorrenti;

- consorzi ordinari di concorrenti;

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;

- gruppo europeo di interesse economico o GEIE

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;

- consorzi stabili;

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi. Le autodichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riportate sulla parte III, lett. A, B, C, e D del DGUE allegato alla documentazione di gara.

La parte II, del DGUE deve contenere le informazioni rilevanti richieste dall'Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione, riguardo a:

- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l'operatore economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;

- Amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

- Amministratori aventi legali rappresentanza qualora il socio sia una persona giuridica.

Nelle informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico (parte II lettera B), inserire esclusivamente i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico **attualmente in carica**, ivi compresi procuratori e institori, ai fini della procedura di appalto in oggetto, (riportare data e luogo di nascita e codice fiscale), i soggetti da indicare sono i seguenti:

- 1) titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- 2) socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- 3) soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice

- 4) membri del Consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico;

- 5) Amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

- 6) Amministratori aventi legali rappresentanza qualora il socio sia una persona giuridica.

2) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 tramite la compilazione del modello allegato. Per società di altro Stato membro non residente in Italia si applica la previsione di cui al comma 3 dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023

3) GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria deve essere intestata ad AIMAG Spa con indicazione dello specifico oggetto della gara e per un importo di **euro 20.000,00** (corrispondente al 2,00% - due/00 per cento - dell'importo a base di gara) e **sottoscritta digitalmente sia da parte dell'impresa concorrente che del garante.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - o l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia provvisoria è ridotto nei termini di seguito indicati:

- 1) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta,

solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- 2) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara, all'interno della domanda di partecipazione – allegato A - la motivazione della riduzione e inserisce negli allegati della busta di qualifica la copia delle certificazioni.

Lo svincolo automatico della cauzione provvisoria avviene per l'aggiudicatario nel momento della firma del contratto, dopo aver presentato la garanzia definitiva. Per le ditte non aggiudicatrici, lo svincolo avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 106, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le riduzioni della cauzione provvisoria sono consentite solo se tutte le imprese facenti parte del R.T.I. sono in possesso della certificazione di qualità. In tal caso, tutte le imprese facenti parte del R.T.I. dovranno allegare copia delle rispettive certificazioni del sistema di qualità in corso di validità.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la cauzione provvisoria deve essere contratta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. In alternativa è ammessa l'intestazione alla sola Capogruppo-Mandataria a condizione che nel testo della garanzia vi sia l'esplicita indicazione della copertura del rischio nell'interesse di tutte le imprese del costituendo raggruppamento che devono essere singolarmente identificate ed espressamente indicate.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le fidejussioni e le polizze assicurative devono essere accompagnate da documentazione utile a dimostrare l'autenticità della firma (identità) del sottoscrittore del titolo di garanzia, nonché la qualifica e i poteri di firma di quest'ultimo (per sottoscrittore si intende l'agente, il broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia); da tale documento, quindi, dovranno risultare chiaramente gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di impegnare il garante.

Tale adempimento può essere assolto mediante dichiarazione sostitutiva accompagnata da documento di identità valido del dichiarante (art. 46 c.1. lett. u), dpr 445/2000) oppure mediante autentica notarile.

4) Ricevuta dell'avvenuto pagamento contribuzione ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile

5) Domanda di partecipazione secondo il Modello A.

6) Copia dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi unitamente alla copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasporti attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi.

7) Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con riferimento, **alla categoria 1 e alla sottocategoria D5, della medesima categoria 1 (allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN e allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 12 settembre 2017 prot. n. 08/ALBO/CN)**, dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi competenti al servizio.

L'impresa iscritta nella sottocategoria D5 della categoria 1, per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi dovrà avere la classe adeguata in relazione alla quantità annua dei rifiuti oggetto del presente appalto. (allegato D Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 03 novembre 2016 prot. n. 05/ALBO/CN).

Qualora il servizio venga affidato ad un'ATI o ad un consorzio di Cooperative, ogni Ditta/ Cooperativa dovrà avere classe adeguata della sottocategoria D5 della categoria 1, alla somma dei quantitativi annui oggetto del presente appalto; In tal caso l'ATI o il Consorzio dovrà indicare la Consorziata esecutrice, la zona/zone servite e l'elenco dei mezzi con relativa portata utile messi a disposizione.

8) Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con riferimento alla categoria e classe richiesti in relazione all'attività di intermediazione categoria 8 classe D o superiore, oppure impianto di diretta titolarità. In quest'ultimo caso, si richiede la presentazione di copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino, comprensiva della fidejussione o dichiarazione di non essere tenuti alla presentazione della stessa, all'attività recupero, con capacità di trattamento non inferiore a 12.000 t/anno per il codice EER oggetto di appalto.

9) Certificazione del versamento annuale dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

10) Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, e compatibile con l'oggetto del contratto per la gestione dei rifiuti codificati con i codici CER indicati nel presente Capitolato

In alternativa:

- Autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, e compatibile con l'oggetto del contratto per la gestione dei rifiuti codificati con i codici CER indicati nel presente

11) Iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le attività di recupero di rifiuti

non pericolosi, urbani e speciali, e compatibile con l'oggetto del contratto per la gestione dei rifiuti codificati con i codici EER indicati nel presente Capitolato

12) Copia della lettera di accettazione delle garanzie finanziarie relativa all'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale o copia del diritto annuale di iscrizione al Registro Provinciale per le aziende che svolgono recupero di rifiuti in regime semplificato.

13) Per l'attività di trasporto iscrizione copia della domanda di iscrizione - dell'avvenuta iscrizione o richiesta di rinnovo alla White list ai sensi della L.190/2012 e del DPCM del 18.04.2013. In caso di Consorzio/Cooperativa dovrà essere presentata anche per le imprese esecutrici.

14) Rapporto sulla situazione del personale (solo aziende che occupano oltre 50 dipendenti)
Produrre, a pena di esclusione, la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 di cui al D.lgs.198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Non è ammesso l'avvalimento di processi ed attività che prevedano requisiti di carattere normativo soggettivi, quali per esempio i requisiti inerenti al possesso dell'iscrizione all'Albo gestore ambientale ai sensi dell'art.212 del D.lgs 156/2006.

In caso di presentazione dell'offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei di imprese, costituenti o costituiti, nella suddetta busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere inserita dichiarazione, sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo **"SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA"** dai Legali Rappresentanti o Procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente L'IMPEGNO ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa già costituiti, deve essere allegata copia del relativo ATTO DI COSTITUZIONE rispondente, per forma e contenuti, alle vigenti norme di legge nonché ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Si precisa che, le quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte di un R.T.I., costituendo o costituito, devono essere indicate in sede di offerta.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono eseguite secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

Busta "B": OFFERTA TECNICA

- Una relazione tecnica sottoscritta digitalmente contenente le informazioni esplicitamente richieste.
- **Eventuale: copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza.**

Il concorrente, che intenda secretare parti della relazione tecnica, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. A tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

Si richiede pertanto di inserire, come sopra esplicitato, all'interno della sezione relativa all'offerta tecnica, copia aggiuntiva della relazione tecnica oscurata per motivi di segretezza.

Ove non venisse inserita relazione oscurata all'interno dell'offerta tecnica, la stazione appaltante si sentirà autorizzata a porre in visione tramite la piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice, l'intera offerta tecnica.

A pena di esclusione nessun elemento economico deve essere inserito nella busta della documentazione tecnica da cui possa risalirsi al prezzo offerto.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata nel rigoroso rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare, fornendo documenti e relazioni tali da consentire, alla Commissione, le successive valutazioni e la definizione dei relativi punteggi.

Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”

I documenti da includere nella busta B “Risposta Economica” sono i seguenti:

- L'impresa offerente dovrà presentare dichiarazione di offerta, come da modello di offerta allegato, **sottoscritta digitalmente**.

L'impresa dovrà, altresì, indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Il prezzo complessivo risultante dalla compilazione della dichiarazione di offerta dovrà essere ribadito nel campo di offerta disponibile a video all'interno della Busta Economica. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto in lettere all'interno dell'allegato e il prezzo complessivo indicato, prevarrà il primo.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più conveniente per AIMAG.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o da un suo procuratore.

(OPZIONALE) Nell'offerta economica l'operatore che intenda applicare un **CCNL PREVALENTE** diverso da quello indicato da AIMAG deve indicare nell'offerta una dichiarazione indicante le modalità e le giustificazioni con le quali l'operatore economico assicura l'equivalenza delle tutele (retributive e normative) qualora applichi un CCNL diverso da quello indicato dalla committente nei documenti di gara.

La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare annuale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
- d) eventuali mensilità aggiuntive.
- e) eventuali ulteriori indennità previste.

La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
- e) durata del periodo di prova;
- f) durata del periodo di preavviso;
- g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- l) monte ore di permessi retribuiti;
- m) disciplina relativa alla bilateralità;
- n) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
- o) previdenza integrativa;
- p) sanità integrativa.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o da un suo procuratore.

AVVERTENZA

A pena di esclusione, l'offerta economica non potrà essere superiore alla base d'asta, ma saranno ammesse esclusivamente offerte a ribasso.

Non saranno inoltre prese in considerazione e, pertanto, i concorrenti verranno **esclusi** dalla gara, **offerte parziali, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.**

Si precisa che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione della stessa.

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato frutto della sommatoria del punteggio assegnato per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida e idonea ed altresì che non sono ammesse offerte in aumento.

CLAUSOLA SOCIALE – PARI OPPORTUNITA'- INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico deve garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

La Stazione Appaltante tiene conto dei contratti stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'appaltatore garantisce, quindi, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

- Aziende che occupano oltre 50 dipendenti:

Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, nell'apposito spazio telematico previsto nella Busta Amministrativa, la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 di cui al D.lgs.198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Aziende che occupano numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:

a) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.

b) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Si precisa fin da ora che, tutte le dichiarazioni e la documentazione di gara richiesta, prevedono la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

Si precisa che, in alternativa al legale rappresentante, i documenti di gara potranno essere sottoscritti da un Procuratore dell'Impresa; in tal caso deve essere prodotta, ad integrazione della documentazione prevista nel presente disciplinare, **la relativa procura in originale o copia con dichiarazione di sua conformità all'originale** da cui si evincano i poteri di firma del medesimo.

Si segnala che deve essere assicurata la corrispondenza di firma: il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni deve essere il medesimo soggetto che rende le dichiarazioni stesse.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituendi o costituiti, il Legale Rappresentante (o il Procuratore) dell'impresa Capogruppo-mandataria e quello di ciascuna impresa mandante devono sottoscrivere le dichiarazioni previste nei moduli ivi allegati secondo le modalità sopraindicate, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, AIMAG assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti di lavori) sono sanabili;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui alla dichiarazione allegato A.

Ai fini del soccorso istruttorio la AIMAG assegna al concorrente tramite comunicazione PEC all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, AIMAG si riserva la facoltà di chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

È facoltà di AIMAG invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

SOCCORSO ISTRUTTORIO INFORMALE

La Stazione appaltante:

a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) o mail del concorrente per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti.

La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale.

b) può invitare i concorrenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara entro 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area "messaggi").

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata. I chiarimenti sul presente Documento e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubblicati sul Portale nell'apposita area "messaggi" ovvero come documento allegato nell'area "Allegati" della presente procedura di gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non saranno, inoltre, fornite risposte ai quesiti pervenuti in forme differenti da quelle indicate al precedente primo comma.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente Documento.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara avrà inizio alle ore 10.00 del giorno 2 settembre 2026, in videoconferenza, alle imprese concorrenti sarà inviato il link per il collegamento.

Il legale rappresentante dell'impresa o un suo incaricato è ammesso ad assistervi. La seduta pubblica si svolgerà in video conferenza, alle imprese concorrenti sarà inviata apposita comunicazione.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte AIMAG nomina una Commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, che può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

L'apertura delle offerte avverrà alla presenza della Commissione di gara che procederà, in seduta aperta, alla valutazione delle offerte aprendo per prima la busta chiusa denominata Busta "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", verificando la rispondenza dei documenti contenuti nella busta chiusa alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Solo per gli operatori economici che avranno prodotto la documentazione amministrativa necessaria alla ammissione alla gara di cui alla BUSTA "A", la commissione procederà, in seduta riservata all'apertura della busta denominata BUSTA B "DOCUMENTAZIONE TECNICA", per verificare i documenti ivi contenuti.

Successivamente, si procederà, sempre in seduta privata, alla valutazione della documentazione tecnica ed al conseguente vaglio tecnico e attribuzione dei punteggi da assegnare sulla base dei

criteri dettagliati nel presente disciplinare.

Terminata l'attribuzione del punteggio tecnico, si procederà, in seduta aperta, all'apertura della busta chiusa denominata BUSTA "C" "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA", alla rilevazione dei ribassi formulati e all'attribuzione del relativo punteggio sulla base delle formule dettagliate nel presente disciplinare.

L'aggiudicazione, avverrà in favore dell'Impresa che avrà formulato la migliore offerta complessiva, ovvero che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto derivato dalla somma del punteggio tecnico col punteggio economico.

Subprocedimento di verifica dell'anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Capitolato di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Aimag in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Aimag si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili ed agli oneri di sicurezza è fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE.

La Committente si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse e/o qualora l'offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere all'assegnazione anche nel caso pervenga una sola offerta purché giudicata congrua. Inoltre, qualora sia presentata una sola offerta o nel caso in cui la procedura vada deserta, AIMAG spa si riserva la facoltà di procedere con negoziazione diretta.

La Committente si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché di accertare la rispondenza dei documenti caricati a sistema con quelli originali.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

La Committente si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché di accertare la rispondenza dei documenti caricati a sistema con quelli originali.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate dall'art. 36 del codice.

INCOMBENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

AIMAG S.p.A. si riserva di verificare, prima della stipulazione del contratto, la veridicità delle dichiarazioni presentate e di quanto altro necessario, ai fini della stipulazione medesima.

Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipula del contratto ha luogo decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Sul sito di Aimag Spa, www.aimag.it è consultabile il codice e l'impegno etico adottati dal Gruppo Aimag ai sensi del D.lgs 231/2001.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Valentini)

